



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Tribunale di Roma**  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci  
Alla udienza del 1.3.2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 32625 /2020 R.G. promossa da:

**LORENA BRANCORSINI**

con il patrocinio dell'avv. MAFFEI ROSA

**RICORRENTE**

contro:

**INPS**

con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO

**RESISTENTE**

**OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 27.11.2020, la ricorrente, dipendente dal 2008, dapprima della Bioristoro Italia Srl, e poi della Serenissima Ristorazione Spa, quali appaltatrici del servizio di refezione scolastica svolto nelle scuole del Comune di Roma, presso cui la lavoratrice è da sempre addetta; precisato di lavorare, alternando un periodo continuativo di lavoro di 9 o 10 mesi a un periodo di sosta in estate secondo una modalità di prestazione obbligata poiché è l'unica possibile, dovendosi essa adattare al calendario scolastico da settembre al giugno e con ripresa al settembre seguente; ha dedotto che l'Inps ha computato erroneamente l'anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, escludendo i periodi non lavorati durante la sospensione estiva.



La ricorrente ha pertanto chiesto al giudice di accertare il suo diritto di vedersi riconosciuta l'anzianità assicurativa anche nei periodi non lavorati per effetto del suo rapporto di lavoro in regime di part-time verticale ciclico.

L'Inps si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione della pretesa fatta valere dalla ricorrente e, nel merito, ribadendo la legittimità del proprio operato.

La questione del riconoscimento dell'anzianità contributiva nei periodi non lavorati in conseguenza del rapporto di lavoro part-time ciclico ha trovato definitiva conferma a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 10/06/2010 (in cause riunite C – 395/08 e C-396/08).

E' sostanzialmente consolidato (si veda da ultimo Cass. 10 aprile 2018 n. 8772), il principio di diritto secondo cui: "l'art. 5, comma 11, dl. 726/1984 (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva <<inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale>> va calcolata <<proporzionalmente all'orario effettivamente svolto>>) va inteso, sia per formulazione della disciplina, sia (Cass. 2 dicembre 2015, n. 24532) per ragioni di conformità rispetto alla normativa eurounitaria (come interpretata dalla CGUE, 10 giugno 2010 cause riunite C-395/08 e C-396/08) sia per ragioni di parità di trattamento proprie già del diritto interno (Cass. 6 luglio 2017, n. 16677), nel senso che l'ammontare dei contributi versati ai sensi dell'art. 7 del dl 463 del 1983 (o sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui all'art. 9, comma 4, d.lg.s 61//2000 e di cui all'art. 11, co. 4 d.lgs. 81/2015) debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione, nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale c.d. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro".



Coerentemente con detta impostazione, il legislatore, con l'art. 1 comma 350 L. 178/2020, ha precisato che "Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi e' riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianita' lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione".

Dalla documentazione depositata in atti in data 22.6.2021 emerge che la ricorrente ha effettivamente presentato la domanda prevista dalla normativa suddetta.

Va dunque affermato in astratto il diritto al computo della contribuzione anche con riferimento ai periodi di sosta.

Ciò non di meno, l'Inps, con le note del 11.10.2021, preso atto della novella legislativa intervenuta nelle more del giudizio e delle modalità di valorizzazione della contribuzione dettata dalla suddetta normativa, ha dedotto che, tuttavia, nel caso di specie la posizione assicurativa della ricorrente non è ulteriormente implementabile in quanto la retribuzione di fatto accreditata nel periodo annuale di riferimento è inferiore all'importo minimale di retribuzione previsto per l'anno considerato.

La circostanza che la retribuzione accreditata annualmente alla ricorrente è inferiore all'importo del minimale è sostanzialmente pacifica, tuttavia la ricorrente contesta che la norma sopra indicata si interpreti nel senso preteso dall'Inps e ne propone una diversa interpretazione finalizzata a consentire l'effettività del principio euro-unitario del computo della contribuzione anche durante i periodi di sosta, indipendentemente dall'ammontare della retribuzione in concreto percepita, o meglio anche quando tale retribuzione risulti inferiore rispetto al minimale.



Deduce in particolare che: "Un sistema conforme all'ordinamento euro-unitario consisterebbe nel maggiore la retribuzione effettiva con la retribuzione potenzialmente percepibile nel periodo di sosta sulla base delle retribuzioni percepite mediamente nei mesi precedenti. Effettuata tale operazione di incremento fittizio della retribuzione per i mesi non lavorati si pongono due possibilità : a) che il minimale risulti superato, e dunque le settimane di anzianità contributiva andrebbero a coprire l'intero anno; b) che il minimale non venga superato: in tal caso il dividendo, equivalente alla retribuzione effettivamente percepita e maggiorata dei mesi estivi, andrebbe ripartito per 52 con l'effetto di generare un quoziente (cioè le settimane di anzianità contributiva per il diritto) più elevato di quello che risulta con il calcolo –oggi attuato dall'Inps in base ad una lettura della norma non permeata dai principi di parità - in cui il dividendo assomma all'importo della pura e semplice retribuzione annua effettivamente percepita senza il correttivo dell'incremento delle retribuzioni virtuali dei mesi estivi".

Tale interpretazione non appare condivisibile.

Come correttamente evidenziato dall'Inps, la normativa sopra riportata richiamando il minimale contributivo di cui all'art. 7 comma 1 DL 463/83 come convertito e modificato, deve essere letta nel senso di garantire, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, che tutte le settimane nell'ambito della durata del contratto siano valutate per intero, ai fini dell'anzianità, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all'importo minimale di retribuzione previsto per l'anno considerato. In difetto, verrà invece riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 463/1983.

In sostanza, l'espresso richiamo all'art. 7 impone di ritenere che l'art. 1 comma 350 cit. ha dato applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale, senza tuttavia derogare al principio generale di congruità al minimale pensionistico, valido per tutti i lavoratori dipendenti.



L'interpretazione pretesa dalla parte ricorrente determinerebbe invece una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno ovvero in part time orizzontale con retribuzione egualmente non sufficiente a garantire l'accredito della contribuzione per tutte le settimane, e lavoratori in part time verticale cui sarebbero a priori garantite le 52 settimane, nonostante la retribuzione non sia sufficiente a garantire l'accredito delle predette ai sensi del citato art. 7 comma 2 del D.L. n. 463/83.

Da ultimo, la normativa citata non si ritiene contrastante con la direttiva europea citata dalla parte ricorrente in quanto, si ribadisce, la stessa garantisce il diritto al computo dei contributi anche nei periodi di sosta. Che poi ai fini della computabilità in concreto la normativa preveda il rispetto del minimale retributivo è questione diversa e non contrastante con la direttiva, afferendo al diverso principio della congruità contributiva valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il ricorso non può pertanto essere accolto.

Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti considerata la sopravvenienza dell'art. 1 comma 350 cit. L. 178/2020 e la assoluta novità della questione (precisandosi al riguardo che i precedenti favorevoli prodotti dalla parte ricorrente con le note autorizzate non hanno affrontato la questione della valorizzazione contributiva qui esaminata).

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite.

Roma 1.3.2022

Il Giudice

F. R. Pucci

